



# CITTA DI TERRACINA

*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

<b>DIPARTIMENTO/SETTORE</b>	DIPARTIMENTO III
-----------------------------	------------------

## DETERMINAZIONE

<b>N. 968</b>	<b>del 17/07/2018</b>
---------------	-----------------------

<b>Oggetto :</b>	Lavori di realizzazione di cappelle gentilizie nel Cimitero Civico di Via Anxur - REVOCA proposta di aggiudicazione, formulata dal seggio di gara e richiamata nella Determinazione n. 581 del 14.05.2018, alla Soc. Gruppo SA.PA. srl, ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Annullamento in sede di autotutela, ex art. 21 octies L. n. 241/90 e successive mm. ed ii. Determinazione dirigenziale - n. 959 del 13/07/2018
------------------	--

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;  
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;  
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;  
Visto il Decreto del Sindacale, prot. n. 40664/U del 02/07/2018, di conferimento dell'incarico Dirigenziale relativo alla direzione tecnico gestionale dell'intestato Dipartimento;

Premesso:

Che con determina Dirigenziale n. 831 del 29.06.2017 è stata approvata la determina a contrarre contestualmente allo schema del bando di gara e relativi allegati;

Che il bando, ritualmente pubblicato, riportava la scadenza per la presentazione delle offerte al 09.10.2017;  
Che entro il termine sono pervenuti alla Stazione Appaltante n° 37 plichi;  
Che con Determina n. 223/2018 si è provveduto ad approvare i verbali afferenti la fase di verifica amministrata da parte del RUP e l'esclusione di n. 4 operatori economici;  
Che con Determina Dirigenziale n. 65 del 06.02.2018 è stata nominata la commissione di gara;

Che la Commissione a seguito di n. 18 sedute ha proposto l'aggiudicazione alla Ditta Gruppo SA.PA. Srl sedente in Caivano (NA) Via Tiberio 8.

Considerato che

- l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016c recita che "La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione; - l'art. 33, comma 1, del predetto D.Lgs. prevede che "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 581 del 14.05.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, alla Soc. Gruppo SA.PA. srl sedente in Via Tiberio 8 Caivano (NA);

- che con nota prot.n. 0036625 del 12.06.2018 il Capo Settore Gare e Contratti Dott.ssa Sabrina Tacelli ha comunicato al RUP Geom. Alberto Leone di aver avviato le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, nonché quelle di cui al comma 5 lett. a) e lett. c) del medesimo articolo, ed ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, l'annotazione, per grave inadempimento contrattuale, iscritta nel casellario informatico dell'Autorità a danno della Soc. Gruppo SA.PA. srl;

Considerato che l'annotazione di cui al precedente punto, riguarda carenze accertate nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione, segnatamente Comune di Orta di Atella, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio all'atto della presentazione dell'offerta;

Viste anche le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» dalla cui lettura si evince la necessità della Stazione Appaltante di verificare, con qualunque mezzo, l'integrità morale e professionale nonché l'affidabilità del concorrente, a tutela della stessa Amministrazione precedente;

Ritenuto che la risoluzione del Contratto di Appalto con il Comune di Orta di Atella, specie se non contestata alla data di valutazione delle offerte, debba annoverarsi tra le cause di esclusione dalla procedura di affidamento dei lavori, previste dallo stesso art. 80 del D.Lvo 50/2016, co 5, lett. c) e che pertanto, a tutela della Stazione Appaltante, occorre procedere all'esclusione della ditta Soc. Gruppo SA.PA. Srl dalla procedura di affidamento dei Lavori di realizzazione di appelle gentilizie nel Cimitero Civico di Via Anxur;

Vista la nota del 21/06/2018 prot 38467 a mezzo della quale il RUP formulava alcune deduzioni in ordine all'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c9 del D.Lvo 50/2016 con riferimento alla proposta di aggiudicazione in atti;

Preso atto del parere formulato dall'Avvocatura Comunale, con nota del 3/07/2018, prot. n. 40809, e delle deduzioni ivi contenute, in ordine al difetto dei requisiti previsti, a pena di esclusione, dall'art. 80, co 5, lett. c);

Considerato che la giurisprudenza intervenuta sul punto ha, a più riprese, ribadito che l'esclusione, in tale ipotesi, non costituisce sanzione per la commissione di un illecito, ma riveste carattere puramente preventivo, mirando a garantire l'esistenza di un rapporto di fiducia tra la Stazione Appaltante e la sua controparte;

Considerato che con determinazione n. 959 del 13/07/2018 si è proceduto alla revoca della proposta di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di cappelle gentilizie nel Cimitero Civico di Via Anxur alla Soc. Gruppo SA.PA. srl richiamando, nel titolo della stessa, un errato riferimento normativo in forza del quale si è provveduto alla esclusione;

Preso atto della relazione redatta dal R.U.P. in merito alla proposta di revoca dell'aggiudicazione, acquisita in atti con protocollo 43261/2018

Ritenuto, per l'effetto, di dover provvedere all'annullamento, in via di autotutela, della determinazione n. 959 del 13/07/2017, ai sensi dell'art. 21 *octies* L. n. 241/90 e successive mm. ed ii., in ragione del difetto di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la esclusione della Gruppo SAPA srl e la conseguenziale proposizione, al Settore Gare e Contratti, della revoca della proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, ai fini dell'emissione dei provvedimenti conseguenziali afferenti lo scorrimento della graduatoria; ;

#### DETERMINA

1) di annullare in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *octies* L. n. 241/90 e successive mm. ed ii., per le motivazioni richiamate in premessa, la determinazione n. 959 del 13/07/2018;

1) DI proporre, al Settore Gare e Contratti, la revoca, per i motivi indicati in premessa, della proposta di aggiudicazione, formulata dal seggio di gara e richiamata nella determinazione n. 581 del 14.05.2018, alla Soc. Gruppo SA.PA. srl sedente in Via Tiberio 8 Caivano (NA), ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'emissione dei provvedimenti conseguenziali afferenti lo scorrimento della graduatoria;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- Non necessita del Visto del visto del Responsabile del servizio finanziario essendo adottato ad invarianza di spesa;

- Viene inviata all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza;

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;

Terracina, data della firma digitale

**Il Dirigente (\*)**

Corrado Costantino

---

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Terracina, data della firma digitale

**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (\*)**

dott. Giampiero Negossi

---

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.